

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA



CASTIADAS



MURAVERA



SAN VITO



VILLAPUTZU



VILLASIMIUS

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero 9 del 25-10-2019

Oggetto: Ricognizione periodica partecipazioni societarie pubbliche - anno 2019 - Dichiarazione esito negativo

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 17:30, presso la sede dell'Unione, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Sarrabus nelle persone dei Signori:

Falchi Marco	P	Dessi Gianluca	P
Siddi Marco	P	Murgioni Eugenio	A
Porcu Sandro	P		

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Marco Falchi in qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Angelo Steri.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 20, ciascuna Amministrazione Pubblica entro il 31 dicembre 2018 è chiamata a procedere all'adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica ed alla relativa comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire . tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato al MEF ed alla Corte dei Conti;

PRESO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dal servizio amministrativo e contabile dell'ente e che dalla ricognizione effettuata risulta che l'Unione dei Comuni del Sarrabus non possiede partecipazioni societarie dirette o indirette in alcuna società partecipata e, pertanto, non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo Assembleare dell'Ente, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 25-10-2019 UDC SARRABUS

ACQUISITI i pareri di regolarità ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Con votazione palesemente espressa, all'unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Unione dei Comuni del Sarrabus, da cui risulta che l'Unione non possiede partecipazioni societarie dirette o indirette in alcuna società partecipata;

DI DICHIARARE che conseguentemente non sussiste alcuna partecipazione da alienare;

DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi del T.U.S.P. tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marco Falchi

IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Steri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge Regionale N. 2 / 2016 e ss.mm., all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2019.

IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2019.

IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Steri